



PROVINCIA di PISTOIA

AREA DI COORDINAMENTO PER LA GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA VASTA

**STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)**

**“AVVISO PUBBLICO”**

**PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE AD EURO 100.000,00.**

**IL RESPONSABILE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE**

**In esecuzione alla propria Determinazione dirigenziale n. 163 del 22/02/2021.**

**VISTI:**

- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare gli Artt. 157, 46 e 24
- il Regolamento sui LL.PP. (DPR n. 207 del 5 ottobre 2010, es. m. e i.) per quanto in vigore ai sensi dell'art. 216 del predetto Codice
- la Linea Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”, approvata dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate al D.Lgs 56/2017 con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2017 s.m.i.
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e successive modificazioni”;
- La Deliberazione Consiglio Provinciale n. 8 del 12/02/2021 recante: *“REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI - REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL’ELENCO PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE AD EURO 100.000,00”.*
- Il Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e disciplina generale sulla formazione e tenuta degli elenchi di operatori economici e di professionisti della Provincia di Pistoia Approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 7 del 12/02/2021;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 12/02/2021

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 163 del 22/02/2021.

**CONSIDERATO** che la costituzione di un Elenco di professionisti qualificati ha esclusivamente finalità ricognitiva del mercato finalizzata al soddisfacimento degli obiettivi dell’Ente, nel quadro delle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione, tutela della privacy;

**RITENUTO** che le finalità che si intendono raggiungere con la formazione di un elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi sotto i 100 mila euro sono:

- assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'elenco;
- dotarsi di uno strumento utile, trasparente e di agevole consultazione, che permette di individuare rapidamente gli operatori economici da coinvolgere nelle procedure di affidamento;
- snellire l'iter delle procedure di gara e realizzare un risparmio dei costi legati alla produzione della documentazione cartacea, anche per evidenti finalità ambientali;

## **RENDE NOTO**

Che è avviata la procedura per la formazione dell'*"Elenco di professionisti per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi tecnici di importo Inferiore a Euro 100.000,00"*, ovvero un elenco di soggetti di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (liberi professionisti singoli o associati, società di professionisti e di società d'ingegneria, raggruppamenti temporanei e consorzi stabili di società di professionisti e di società d'ingegneria), in possesso dei titoli professionali, abilitati allo svolgimento di servizi tecnici, ai quali poter conferire, ai sensi degli artt. 24 e 157 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza dei cantieri ed attività accessorie, di importo stimato inferiore ad € 100.000,00;

L'iscrizione all'Elenco dovrà avvenire in conformità alle previsioni del presente Avviso.

L'Elenco di cui sopra è istituito dalla SUA per la Provincia di Pistoia e per gli Enti aderenti alla SUA -Provincia di Pistoia.

L'iscrizione nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Amministrazione, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale affidamento.

Gli operatori economici interessati all'iscrizione all'Elenco o alla variazione dei propri dati potranno presentare apposita istanza, utilizzando il modello allegato al presente Avviso, e saranno inseriti nell'Elenco previa verifica dei requisiti ai sensi di legge.

La SUA-Provincia di Pistoia si riserva la facoltà di effettuare revisioni periodiche dell'Elenco, che potranno comportare la necessità, per gli operatori economici, di ripetere il processo di candidatura.

L'elenco sarà utilizzato nei modi e termini di cui al Regolamento pubblicato con il presente Avviso pubblico.

Qualora ne facessero richiesta l'Elenco sarà disponibile anche alle esigenze dei Servizi della Provincia di Pistoia e degli Enti aderenti alla SUA, i quali nella scelta del professionista dovranno attenersi scrupolosamente alle modalità indicate nel presente Avviso.

### **Art. 1 - OGGETTO**

1.1 Attraverso l'istituzione dell'elenco di operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, alla geologia, e altre attività tecnico-amministrative connesse, di collaudo finali, in corso d'opera o statici .....ecc.....), l'Amministrazione intende dotarsi di uno strumento idoneo a garantire l'effettività dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza nell'attività contrattuale sotto soglia per la quale non è prevista la pubblicazione di un bando, assicurando, altresì, il rispetto dei principi di economicità, tempestività e correttezza prescritti dall'art.30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. ;

1.2 In particolare, la SUA intende procedere all'istituzione ed alla tenuta dell'elenco di professionisti da invitare per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria e altri incarichi di progettazione e servizi tecnici connessi ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e lett. b) e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. per i servizi di architettura ed ingegneria fino ad euro 100 mila.

1.3. resta ferma la facoltà dell'Ente, quando si tratti di incarichi che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Elenco, ovvero qualora l'Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai operatori economici/professionisti ivi iscritti, di invitare o interpellare, oltre quelli iscritti nel medesimo, anche altri ritenuti idonei, purché dimostrino il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Elenco stesso;

L'affidamento del singolo incarico ed il suo oggetto, le modalità di esecuzione, il corrispettivo, i tempi massimi di espletamento, le eventuali penali per il ritardo ed ulteriori aspetti di dettaglio saranno regolati per ogni incarico con apposito disciplinare/lettera invito.

## **Art. 2 - TIPOLOGIE DI INCARICO E CATEGORIE**

Il suddetto elenco sarà suddiviso secondo le prestazioni di seguito indicate:

### **1. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI**

- A.01 Edilizia - Istruzione (E.09)
- A.02 Edilizia – Cultura, Vita sociale, Sport (E.13)
- A.03 Edilizia – Sedi amministrative (E.16)
- A.04 Edilizia – Edifici e manufatti esistenti ( E.20-E.21)
- A.05 Edilizia – Edifici e manufatti esistenti (E.22)
- A.06 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali non soggette ad azioni sismiche (S.01-S.02)
- A.07 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali (S.03-S.04)
- A.08 Strutture speciali (S.05- S.06)
- A.9 Infrastrutture per la mobilità- manutenzione (V.01)
- A.10 Infrastrutture per la mobilità- viabilità ordinaria(V.02)
- A.11 Infrastrutture per la mobilità- viabilità speciale (V.03)
- A.12 Idraulica - Acquedotti e fognature (D.04-D.05)
- A 13 Impianti - Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (IA.01- IA.02)
- A 14 Impianti - Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota (IA.03-IA.04)
- A.15 Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica (P.01)
- A.16 Interventi di recupero, riqualificazione ambientale (P.03)
- A.17 Territorio e urbanistica- Pianificazione (U.03)

### **2. ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE**

- B.01 Direzione lavori, contabilità lavori, direttori operativi e ispettori di cantiere (per lavori appartenenti a categorie diverse da quelle inserite nella sezione 1“PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI”)
- B.02 Supporto al RUP
- B.03 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e di collaudo
- B.04 Collaudo tecnico-amministrativo
- B.05 Collaudo statico
- B.06 Progettazione antincendio e Pratiche Prevenzione incendi e relativa D.L
- B.07 Studi e indagini geologici, sismici, geotecnici
- B.08 Studi idrologici, idraulici idrologici
- B.09 Rilievi topografici, planoaltimetrici e dei manufatti
- B.10 Pratiche catastali, perizie estimative, piani particellari
- B.11 Studi, verifiche, valutazioni e relazioni in materia acustica
- B.12 Studi per la valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, incidenza ambientale
- B.13 Studi e indagini relativi ai flussi di traffico
- B.14 Certificazione energetica e calcolo energetico degli edifici
- B.15 Studi e indagini archeologiche, assistenza archeologica durante le operazioni di scavo

Ci si riserva la facoltà di integrare e/o variare il numero e/o la denominazione delle categorie e sottocategorie, qualora ritenuto opportuno.

## **Art. 3 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI**

(ai sensi dell'articolo 24 e dell'art. 46 del Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i.):

*a)* i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera *b)*, le società di ingegneria di cui alla lettera *c)*, i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

*b)* le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnica economica o studi di impatto ambientale;

c) le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 7410000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

I professionisti singoli o associati, in attuazione dell'articolo 24, commi 2 e 5 del Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i., devono possedere i requisiti di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263:

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del presente avviso, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;

b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della richiesta di iscrizione, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Le società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.

Le società di ingegneria di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del Codice, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.

Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice medesimo, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del DM n. 263/2016 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente il raggruppamento dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di partecipazione, pena l'esclusione dell'intero raggruppamento.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria ed i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del Codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

E' fatto divieto, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, di chiedere l'iscrizione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero di chiedere l'iscrizione anche in forma individuale qualora si sia fatta richiesta come raggruppamento o consorzio ordinario.

Ciascun professionista può chiedere l'iscrizione **per una o più** attività tra quelle sopra elencate.

Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, devono essere indicati nominativamente i soggetti che, in caso di affidamento, svolgeranno l'incarico con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.

I soggetti devono essere in possesso dei seguenti **requisiti**:

- requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- non trovarsi nelle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06 /09/2011, n. 159;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, del Codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti;
- requisiti richiesti dalle norme vigenti per svolgere le prestazioni per cui si presenta domanda (titolo di studio, abilitazione professionale, iscrizione in Albi e/o Ordini professionali, abilitazioni specificamente previste in norme di settore).

Per ciascun affidamento saranno richiesti ai soggetti a cui affidare l'incarico o a cui trasmettere la lettera d'invito, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e al punto 2.2.2 delle Linee Guida n. 1 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 s.m.i.

Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale;
- b) abbiano abbandonato un incarico già affidato;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati;
- d) abbiano prodotto documentazione recante informazioni non veritiere;

#### **Art. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda di iscrizione nell'elenco dovrà pervenire, a pena di esclusione, in piego chiuso indirizzato alla Provincia di Pistoia – Ufficio Protocollo – P.za San Leone,1 – 51100 Pistoia – **entro e non oltre le ore 11:30 del giorno 31/03/2021 ESCLUSIVAMENTE**, mediante la piattaforma START della Regione Toscana [www.start.toscana.it](http://www.start.toscana.it) .

L'operatore economico deve:

- 1) compilare l'**istanza** di ammissione nell'elenco con annessa Dichiarazione sui requisiti generali, debitamente firmata e redatta in conformità **all'allegato "A"** al presente avviso e corredata dalla copia fotostatica del documento di identità;
- 2) compilare la "**scheda di sintesi dei servizi svolti**" **allegato "O"**, relativa a ciascuna tipologia di incarico per cui si presenta istanza;
- 3) allegare il **curriculum professionale**, limitatamente agli interventi corrispondenti all'attività per cui si richiede l'iscrizione all'elenco;
- 4) inviare file di riepilogo dell'**organico** dello Studio/Società/Associazione (inteso come Soci attivi, Dipendenti, Collaboratori, ecc.);

In caso di raggruppamento già costituito, originale o copia autentica dell'**atto costitutivo del raggruppamento** da cui risulti il conferimento del mandato al soggetto indicato come capogruppo;

Per i professionisti associati con organizzazione già formalizzata con atto notarile **copia autentica dell'atto di costituzione dello studio associato**;

In caso di raggruppamento non ancora costituito: formale impegno, sottoscritto da tutti i professionisti, che in caso di affidamento, gli stessi conferiranno **mandato collettivo speciale con rappresentanza** ad uno di essi (mandatario), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti con individuazione specifica del mandatario.

**Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:**

1. Copia del presente Avviso pubblico firmato digitalmente per accettazione;
2. Copia del Regolamento allegato all'Avviso pubblico firmato digitalmente per accettazione.

L'istanza di ammissione nell'elenco deve essere redatta in lingua italiana su carta intestata ed in conformità all'**allegato "A"**, sottoscritta dal professionista o, nel caso di professionisti riuniti o associati o da riunirsi o da associarsi, più domande presentate e sottoscritte da tutti i soggetti della predetta associazione o consorzio, corredata da dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, con la quale il soggetto:

- dichiara l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- dichiara il titolo professionale e l'iscrizione all'ordine dei professionisti singoli, associati o raggruppati;
- (nel caso di società di professionisti o di ingegneria) dichiara, per ciascun socio, il titolo professionale e l'iscrizione all'ordine;
- (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito) dichiara il titolo professionale e l'iscrizione all'ordine dei componenti del raggruppamento e attesta che uno degli stessi risulta abilitato da meno di cinque anni;
- (nel caso di consorzi stabili) dichiara il numero dei soci e relativamente a ciascuno indica le generalità, il titolo professionale e l'iscrizione all'ordine;
- certifica, indicando specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
- indica la tipologia di contratto collettivo di lavoro che applica/intende applicare;
- dichiara di effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e di adempiere agli obblighi di cui al decreto legislativo n. 81/2008;
- dichiara di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e se cooperativa anche verso i soci) e di far applicare ad eventuali subappaltatori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i servizi, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede il richiedente, nonché di rispettare e di far rispettare ad eventuali subappaltatori, le norme e le procedure previste in materia dall'articolo 105 del decreto legislativo n. 50/2016;
- dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente avviso;
- dichiara l'eventuale possesso della certificazione di qualità;
- dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso relativamente alla tipologia di incarico per cui si chiede l'inserimento nell'elenco;
- dichiara di non richiedere l'inserimento nell'elenco come componente di più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale qualora abbia richiesto l'inserimento in associazione o consorzio;
- dichiara l'insussistenza di motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione di incarichi affidati dalla Pubblica Amministrazione;
- dichiara di aver preso atto degli eventuali chiarimenti pubblicati sul sito internet del committente anche se non espressamente richiesti dall'istante;
- dichiara di essere consapevole che l'elenco non costituisce graduatoria di merito e che l'inserimento nello stesso non comporta l'assunzione di obblighi specifici da parte dell'Amministrazione provinciale, nè attribuzione di diritti in merito all'eventuale affidamento di incarichi;
- prende atto che ai fini della trasmissione delle comunicazioni inerenti il procedimento oggetto del presente avviso verrà utilizzata la casella di posta elettronica certificata;
- dichiara di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente procedimento;
- dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
- dichiara di consentire o meno l'accesso a tutti i documenti prodotti in sede di presentazione dell'istanza nel rispetto di quanto disposto in materia dal decreto legislativo n. 50/2016 e dalla legge n. 241/1990 ed eventualmente dichiara che la documentazione presentata contiene informazioni o elementi che costituiscono segreti tecnici o commerciali;
- dichiara il nominativo del professionista che eseguirà la prestazione in caso di conferimento dell'incarico;
- (solo in caso di raggruppamento temporaneo) dichiara le generalità del professionista abilitato all'esercizio della professione da meno di cinque anni.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i. dovranno essere rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, personalmente dai seguenti soggetti in conformità all'allegato "A": titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. I consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. f), possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata (articolo 80, comma 1 e 2, del Codice).

L'attestazione del requisito di cui all'articolo 80, comma 1 e 2, del Codice, deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso. Infatti l'esclusione prevista da tali

disposizioni opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata.

Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di identità.

#### **Art. 5 - CRITERI DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI:**

L'affidamento esterno degli incarichi oggetto del presente avviso è condizionato all'accertata carenza nell'organico dell'ente di soggetti in possesso dei necessari requisiti e, relativamente ai soli incarichi esterni di collaudo, difficoltà di ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia.

Tali condizioni debbono essere accertate e certificate dal Responsabile del procedimento previo avvio di apposita indagine.

La scelta del soggetto cui affidare l'incarico sarà effettuata nel rispetto dei principi di proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza e ciò mediante un confronto motivato degli stessi, tenendo conto dei seguenti parametri:

- a. tipologia dell'incarico da affidare;
- b. rilevanza del curriculum vitae rispetto all'oggetto della prestazione;
- c. rotazione degli incarichi, con riferimento a quelli già assunti dal candidato presso l'Amministrazione affidataria, col limite disposto nel Disciplinare-Regolamento;
- d. conferma dell'effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti.

Il criterio di scelta sarà comunque dettagliatamente precisato dal Dirigente appaltante nella Lettera di invito o nell'Avviso di selezione, il quale potrà, tenuto conto dei parametri di cui sopra, scegliere anche mediante sorteggio.

Gli elementi essenziali della prestazione richiesta, ovvero l'oggetto dell'incarico, i requisiti richiesti, l'importo, i tempi di esecuzione, le penali, i termini per la presentazione della candidatura e in generale le condizioni dell'incarico stesso saranno indicati nella lettera di invito o nell'avviso di selezione.

La scelta dell'affidatario è resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico deve essere espletato da professionista iscritto all'albo personalmente responsabile e nominativamente indicato in sede di presentazione dell'offerta.

Il professionista incaricato non può avvalersi del subappalto fatti salvi i casi di cui all'articolo 30, comma 8 del Codice.

La formazione dell'elenco, che ha valore di indagine di mercato generale, non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali.

L'inclusione nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di questo Ente, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad apposita selezione mediante procedura negoziata qualora, per la peculiarità del servizio da affidare, si renda opportuno attingere a professionalità e competenze reperibili solo ampliando la platea dei concorrenti.

L'affidamento dell'incarico ed il suo oggetto, le modalità di esecuzione, il corrispettivo, i tempi di espletamento, la penale per il ritardo e gli ulteriori dettagli saranno regolati per mezzo apposito "Disciplinare di incarico" da sottoscrivere a cura del professionista all'uopo individuato.

L'avvenuto affidamento degli incarichi di cui al presente avviso sarà reso noto attraverso la pubblicazione dell'atto di affidamento, completo di indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, all'Albo online e sul sito internet della Provincia.

È fatto obbligo al professionista di dotarsi di tutte le polizze e le garanzie previste dalla legge, per lo svolgimento dell'attività oggetto di incarico, prima della sottoscrizione dell'atto di affidamento.

#### **Art. 6 - FORMAZIONE, VALIDITÀ, VARIAZIONI, RINNOVO, AGGIORNAMENTO, SOSPENSIONE E/O CANCELLAZIONE DALL'ELENCO :**

L'Amministrazione dopo aver verificato la regolarità e la completezza delle istanze pervenute, provvederà a formare l'elenco concernente le diverse tipologie di incarico professionale oggetto del presente avviso inserendo nello stesso i soggetti risultati idonei seguendo l'ordine di protocollo assegnato alle relative istanze.

L'Elenco dei professionisti così formato sarà soggetto ad approvazione da parte del Dirigente del Servizio SUA e pubblicato sul sito internet dell'Ente.

In merito alla validità temporale, variazioni, rinnovo, aggiornamento, sospensione e/o cancellazione dell'Elenco si rimanda al Regolamento.

#### **Art. 7 - ALTRE INFORMAZIONI:**

- I raggruppamenti temporanei in caso di affidamento dovranno assumere la forma giuridica dell'associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge;
- L'entità del corrispettivo sarà determinata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Giustizia, 17 giugno 2016 s.m.i.;
- I progetti e/o materiali prodotti dovranno essere consegnati in copia cartacea e supporto informatico da concordare con il responsabile del procedimento;
- Le false dichiarazioni implicano la segnalazione agli Ordini e Collegi Professionali, comportando altresì le sanzioni previste ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- La Stazione Appaltante si riserva di verificare in qualsiasi tempo la veridicità e la sussistenza dei requisiti dichiarati dai soggetti richiedenti e, comunque, in ogni caso in caso di affidamento, anche attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.
- Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente l'amministrazione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti;
- Il Responsabile del procedimento, è il Dirigente Servizio SUA Dr. Agr. Renato Ferretti.
- Per chiarimenti in merito al presente avviso (reperibile sul sito Internet della Provincia) rivolgersi al numero telefonico 0573374291-293-227.

#### **Art.8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

A norma dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è la D.ssa Roberta Broglia.

#### **Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno oggetto di trattamento ai soli fini dell'espletamento della presente procedura di gara nel rispetto delle prescrizioni ed in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Pistoia, nella persona del Dirigente Servizio SUA.

Il nominativo dei soggetti responsabili è pubblicato sul sito Internet all'indirizzo: [www.provincia.pistoia.it](http://www.provincia.pistoia.it)

#### **Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Le domande di iscrizione dovranno pervenire solo ed esclusivamente mediante piattaforma telematica [www.start.toscana.it](http://www.start.toscana.it) seguendo la procedura ivi prevista.

Quanto sopra in ottemperanza agli articoli 40 e 42 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. in attuazione della Direttiva 2014/24/EU che impone l'obbligo dal 18 ottobre 2018 di utilizzare mezzi telematici per gli scambi di informazioni (comunicazioni e offerte di gara) relative alle procedure di affidamento.

2. Per la formazione dell'elenco in argomento non saranno prese in considerazione altre candidature domande e istanze ecc. presentate antecedentemente alla pubblicazione del presente Avviso e giacenti presso gli uffici provinciali.

3. La SUA Provincia di Pistoia si riserva di procedere in deroga a quanto previsto nel presente Avviso, in ottemperanza all'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative e regolamentari in materia.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano le disposizioni di Legge vigenti in materia relative ai lavori previsti in epigrafe oggetto del presente Avviso.

Per qualsiasi comunicazione e richiesta di informazioni e/o chiarimenti i professionisti interessati potranno rivolgersi a: Provincia di Pistoia SUA P.za San Leone, 1 51100 – Pistoia Tel. 0573374291-225 -227 o tramite sistema START.

Il Funzionario P.O. Servizio SUA  
RUP del Procedimento  
D.ssa Roberta Broglia  
*firmato digitalmente\**



## **ALLEGATI**

–Allegato “A”: Istanza di ammissione e Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i.;

–Allegato “O” (Schede di sintesi -tipo per ogni categoria di attività professionale svolta).

*\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



PROVINCIA di PISTOIA

## AREA DI COORDINAMENTO PER LA GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA VASTA

### STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)

#### REGOLAMENTO

#### PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL' ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE AD EURO 100.000,00. (artt. 24- 46- 157 D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.)

#### PREMESSA

Visto il vigente *Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e disciplina generale sulla formazione e tenuta degli elenchi di operatori economici e di professionisti della Provincia di Pistoia*, Approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 7 del 12/02/2021.

#### Articolo 1

##### Istituzione, finalità e campo di applicazione del Regolamento

1. Ai sensi degli artt. 24, 36, 46 e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. (di seguito: "Codice"), e della Linee Guida ANAC n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, nonché in virtù di quanto stabilito dal D.L. n. 76/2020 conv. con modificazioni in L. n. 120/2020,

è istituito presso la Stazione Unica appaltante della Provincia di Pistoia (di seguito "SUA")

il Regolamento per l'istituzione e gestione di un elenco di operatori economici, dal quale selezionare i soggetti cui affidare prestazioni di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e altri servizi tecnici, di importo inferiore alla soglia di € 100.000,00.

2. Il suddetto elenco ha quindi lo scopo di preselezionare operatori economici dotati di specifici requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico-professionale che potranno essere invitati dalla SUA, ovvero autonomamente dagli Enti aderenti ad essa, ovvero autonomamente dai Servizi della Provincia di Pistoia, alle procedure di affidamento di contratti per servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici.

3. L'avviso relativo all'attivazione della procedura di iscrizione verrà pubblicato sul profilo del Committente [www.provincia.pistoia.it](http://www.provincia.pistoia.it), successivamente all'approvazione del presente Regolamento.

4. Il presente Regolamento e i relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, hanno lo scopo di definire i criteri per la selezione degli operatori economici che richiedono di essere iscritti nonché le modalità di iscrizione e di funzionamento dell'elenco.

5. Con il presente Regolamento non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d'appalto o di trattativa privata, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti e all'esperienza maturata, ma semplicemente l'individuazione dei soggetti ai quali affidare incarichi professionali di importo inferiore a € 100.000,00.

6. L'accettazione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della SUA né l'attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all'eventuale conferimento di incarichi.

7. Le disposizioni del presente Regolamento devono intendersi automaticamente modificate e/o sostituite da norme di legge e regolamentari sopravvenute, incompatibili con quelle in esso contenute.

## Articolo 2

### Category merceologiche di servizi di architettura, ingegneria e altri servizi tecnici e Classi di importo

L'amministrazione generalmente necessita di affidare servizi di architettura e ingegneria afferenti le seguenti tipologie di servizio:

#### 1. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

- A.01 Edilizia - Istruzione (E.09)
- A.02 Edilizia – Cultura, Vita sociale, Sport (E.13)
- A.03 Edilizia – Sedi amministrative (E.16)
- A.04 Edilizia – Edifici e manufatti esistenti ( E.20-E.21)
- A.05 Edilizia – Edifici e manufatti esistenti (E.22)
- A.06 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali non soggette ad azioni sismiche (S.01-S.02)
- A.07 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali (S.03-S.04)
- A.08 Strutture speciali (S.05- S.06)
- A.9 Infrastrutture per la mobilità- manutenzione (V.01)
- A.10 Infrastrutture per la mobilità- viabilità ordinaria(V.02)
- A.11 Infrastrutture per la mobilità- viabilità speciale (V.03)
- A.12 Idraulica - Acquedotti e fognature (D.04-D.05)
- A.13 Impianti - Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (IA.01- IA.02)
- A.14 Impianti - Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota (IA.03-IA.04)
- A.15 Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica (P.01)
- A.16 Interventi di recupero, riqualificazione ambientale (P.03)
- A.17 Territorio e urbanistica- Pianificazione (U.03)

#### 2. ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE

- B.01 Direzione lavori, contabilità lavori, direttori operativi e ispettori di cantiere (per lavori appartenenti a categorie diverse da quelle inserite nella sezione 1“PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI”)
- B.02 Supporto al RUP
- B.03 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e di collaudo
- B.04 Collaudo tecnico-amministrativo
- B.05 Collaudo statico
- B.06 Progettazione antincendio e Pratiche Prevenzione incendi e relativa D.L
- B.07 Studi e indagini geologici, sismici, geotecnici
- B.08 Studi idrologici, idraulici idrologici
- B.09 Rilievi topografici, planoaltimetrici e dei manufatti
- B.10 Pratiche catastali, perizie estimative, piani particellari
- B.11 Studi, verifiche, valutazioni e relazioni in materia acustica
- B.12 Studi per la valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, incidenza ambientale
- B.13 Studi e indagini relativi ai flussi di traffico
- B.14 Certificazione energetica e calcolo energetico degli edifici
- B.15 Studi e indagini archeologiche, assistenza archeologica durante le operazioni di scavo.

Ciascuna categoria sarà suddivisa in due classi di importo come segue:

**I° classe di importo:** da zero alla soglia di valore prevista per gli affidamenti diretti

**II° classe di importo:**dalla soglia per gli affidamenti diretti sino ad euro 100.000,00.

È fatta salva la facoltà della SUA/Ente/Servizio della Provincia di Pistoia di procedere ad incarichi inerenti prestazioni diverse da quelle appena indicate in relazione a specifiche esigenze da motivare adeguatamente.

## Articolo 3

### Validità dell'elenco

L'elenco costituito ai sensi del presente Regolamento ha durata fino a sua revoca e viene reso pubblico nei termini e secondo le modalità di cui alla normativa vigente.

L'elenco, sarà aggiornato periodicamente e comunque almeno una volta all'anno, adottando, in ogni caso, forme di pubblicità adeguate, in modo che risulti garantita ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti, la facoltà di iscriversi all'elenco stesso senza limitazioni temporali.

Fermo restando l'aggiornamento periodico di cui al comma precedente, i professionisti interessati potranno presentare domanda di iscrizione o cancellazione dallo stesso in qualsiasi momento secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.

Il richiedente sarà inserito nell'elenco alla data del primo aggiornamento utile e l'elenco, periodicamente aggiornato, sarà pubblicato sul sito internet della Provincia.

L'Amministrazione si riserva tuttavia la facoltà di procedere ad apposita selezione aperta anche a soggetti non inseriti nell'elenco qualora, per la peculiarità del servizio da affidare, si renda opportuno attingere a professionalità e competenze reperibili al di fuori dell'elenco formato presso la SUA.

Si precisa che il presente Regolamento e la relativa formazione dell'elenco subirà modificazioni, integrazioni e/o sostituzioni in coerenza con le direttive dell'Ente, adottate con provvedimento Dirigenziale per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.

#### **Articolo 4** **Soggetti ammessi**

1. I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di iscrizione al presente elenco (di seguito: "Professionista") sono quelli indicati all'art. 46 del Codice.
2. Ai soggetti di cui al precedente comma, stabiliti in Paesi terzi, si applica quanto previsto dall'art. 49 del Codice.
3. Non saranno ammesse domande di iscrizione pervenute dal medesimo soggetto ancorché in composizione diversa; è infatti vietata la partecipazione del professionista singolarmente e come componente di una società di professionisti.

#### **Articolo 5** **Requisiti di partecipazione richiesti**

I soggetti interessati ad essere inseriti negli elenchi dovranno presentare apposita istanza a seguito della pubblicazione del relativo Avviso sul sito [www.provincia.pistoia.it](http://www.provincia.pistoia.it) sez. "Appalti e Bandi di gara" successivamente all'approvazione del presente Regolamento.

L'istanza dovrà contenere:

**a)** richiesta di inserimento negli elenchi per l'affidamento di incarichi, con la dichiarazione di disponibilità ad assumere incarichi professionali:

- per il professionista singolo: generalità del professionista, codice fiscale e P.IVA, numero di iscrizione all'Ordine/Collegio/Albo professionale, sede dello studio, recapito telefonico/email e PEC;
- per studi associati: generalità dei professionisti associati, codice fiscale e P.IVA, numero di iscrizione all'Ordine/Collegio/Albo professionale, sede dello studio, recapito telefonico/email e PEC;
- per le società di ingegneria/consorzi: denominazione e sede della società, rappresentante legale, codice fiscale e P.IVA, numero di iscrizione CCIAA, posizione INPS e INAIL, elenco dei soci con le rispettive qualifiche professionali;
- dichiarazione sostitutiva contenuta nella domanda di iscrizione (allegato A), corredata dalla copia dei documenti di identità ai sensi del D.P.R. 445/00, ovvero, per gli operatori economici non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il richiedente o suo legale rappresentante o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara:

1. il titolo di studio posseduto (Laurea, diploma o altro titolo), anno di conseguimento e denominazione dell'Università o istituto secondario presso cui il titolo è stato conseguito;
2. la propria iscrizione all'Albo Professionale indicando Albo, provincia, numero e data di iscrizione;
3. iscrizione alla Camera di Commercio della Provincia di appartenenza;
4. i nominativi dei professionisti rispetto ai quali ai sensi dell'art. 2359 c.c. si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato indicando denominazione, ragione sociale e sede dei professionisti (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
5. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

6. il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, comma 1 del D. Lgs. 50/2016;
  7. il possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263;
  8. che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione di incarichi da parte della pubblica amministrazione secondo la vigente normativa e/o provvedimenti a proprio carico che comportino decadenza, divieti o sospensioni dall'Albo professionale;
  9. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'Avviso;
  10. di non partecipare al presente avviso in più di una forma;
  11. di aver adempiuto all'interno della propria struttura, agli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
  12. il possesso dell'attestato di cui all'art. 98, D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza (solo nel caso di iscrizione alle categorie coordinatori per la sicurezza);
  13. il possesso dell'attestato di iscrizione negli appositi elenchi di professionisti presso il Ministero dell'Interno, previsti dalla Legge 7 dicembre 1984, n. 818, art. 1 e D.M. 25/03/1985, art. 3 e *art.16, comma 4 del D.lgs 139/2006 e s.m.i.* (nel caso di richiesta di iscrizione alla categoria prevenzione incendi);
  14. di autorizzare, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, a che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito delle attività istituzionali della SUA;
  15. quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia.
- b)** schede tecniche debitamente compilate e sottoscritte con la dichiarazione di impegno a fornire all'Amministrazione, su richiesta, la documentazione tecnica di supporto dei dati indicati nella scheda stessa;
- c)** elenco dei servizi effettuati nei 5 anni antecedenti alla data di presentazione dell'istanza (rif. art. 46 co. 2 D.lgs. 50/2016 s.m.i.);
- d)** documentazione tecnica (curriculum vitae), con l'indicazione della/delle competenze specifiche nelle quali l'istante ritiene di avere maggiore preparazione.

La SUA si riserva di procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto dichiarato nella domanda, nella scheda e/o nel curriculum, pena l'esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni. Nel caso in cui l'accertamento dovesse avvenire in fase successiva all'affidamento dell'incarico al professionista e le dichiarazioni risultassero false, il contratto verrà considerato immediatamente nullo, con responsabilità dell'affidatario per le dichiarazioni mendaci rese secondo le vigenti norme.

Tutte le ulteriori istruzioni operative per la presentazione dell'istanza di iscrizione negli elenchi di cui al presente Regolamento verranno esplicitate nell'Avviso pubblicato sul sito web [www.provincia.pistoia.it](http://www.provincia.pistoia.it) sez. Appalti e Bandi di gara.

## **Articolo 6**

### **Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale**

1. Ai fini dell'iscrizione all'elenco, i soggetti indicati al precedente art. 4 non dovranno trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice Appalti.
2. Ove costituiti in forma societaria, i soggetti indicati al precedente art. 4 dovranno inoltre essere iscritti nel Registro delle Imprese o CCIAA (se italiani o residenti in Italia) ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza (se provenienti da altri Paesi dell'Unione senza residenza in Italia) da cui risulti che l'operatore economico svolge attività nel settore per il quale viene richiesta l'iscrizione.
3. Inoltre, i soggetti che richiedono l'iscrizione dovranno essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa specificati, conformemente a quanto stabilito nelle Linee guida n. 1 adottate dall'ANAC sopra richiamate.

## **Articolo 7**

### **Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi**

I professionisti devono indicare all'interno dell'istanza il possesso dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo.

Tali requisiti sono definiti in base alla categoria di servizi e classe di importo per la quale si richiede l'iscrizione, e sono indicati nel presente Regolamento.

La richiesta di un fatturato specifico quale requisito di iscrizione è motivata dalla particolarità e dalla rilevanza strategica dei servizi inclusi nelle categorie merceologiche di cui al precedente art. 2. In caso di affidamento, tali servizi devono infatti essere garantiti senza soluzioni di continuità e/o problemi di alcun tipo al fine di consentire alla SUA il miglior perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il fatturato posseduto costituisce dunque indice dei livelli di esperienza e affidabilità dei possibili futuri contraenti.

I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 134 comma 7 del Codice Appalti.

Gli operatori non stabiliti in Italia, potranno presentare certificati e prove documentali introdotte in e-Certis, ai sensi dell'art. 88 del Codice Appalti.

Per altri tipi di documenti la SUA si riserva di chiedere le evidenze probatorie, ricorrendo altresì alla cooperazione delle autorità competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

La SUA si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la veridicità delle dichiarazioni presentate. In caso di rilevata discordanza tra quanto dichiarato e le risultanze della documentazione acquisita, la SUA darà comunicazione in tal senso alle autorità competenti.

## **Articolo 8**

### **Esito della domanda**

1. In caso di valutazione positiva della documentazione pervenuta e degli eventuali accertamenti effettuati, la SUA dispone l'iscrizione degli operatori economici che ne hanno fatto richiesta. L'iscrizione viene effettuata entro trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda, salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo.
2. Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa o esauriente, il procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che l'operatore economico non fornisca i richiesti chiarimenti e/o integrazioni. In tal caso, il termine di cui al precedente comma 1 del presente articolo riprende a decorrere nuovamente e per intero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.
3. La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda entro il termine all'uopo indicato nella richiesta di integrazione della SUA, farà considerare come mai presentata la domanda.
4. La SUA può accogliere in modo parziale le domande pervenute, limitando l'iscrizione a solo alcune delle categorie merceologiche e/o delle classi di importo indicate dagli operatori economici nella domanda.
5. L'esito negativo della domanda viene comunicato per iscritto al richiedente interessato, indicandone i motivi.

## **Articolo 9**

### **Validità ed effetti dell'iscrizione**

1. L'elenco costituito ha durata fino a sua revoca.
2. L'iscrizione rende l'operatore economico idoneo ad essere invitato alle procedure di affidamento indette dalla SUA ovvero dagli Enti aderenti ad essa per la specifica categoria merceologica per cui è in elenco.
3. Eventuali variazioni dei requisiti e dei dati dichiarati in sede di iscrizione dovranno essere comunicati secondo quanto indicato al successivo articolo 10. L'omessa o tardiva segnalazione di variazioni dei requisiti, anche accertata nel corso di verifiche a campione, darà luogo ai provvedimenti indicati nell'articolo 13.

## **Articolo 10**

### **Segnalazione delle variazioni**

1. I soggetti iscritti e quelli che abbiano presentato domanda di iscrizione devono dare comunicazione alla SUA di tutte le variazioni dei requisiti di cui al precedente art. 6 rilevanti ai fini dell'iscrizione stessa. Tale comunicazione, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC: [provincia.pistoia@postacert.toscana.it](mailto:provincia.pistoia@postacert.toscana.it), specificando nell'oggetto "Elenco professionisti. Comunicazione variazioni".

2. Le comunicazioni di variazioni di norma devono essere corredate dei documenti atti a consentire i controlli previsti per confermare l'iscrizione. Qualora la documentazione di attestazione dei requisiti non sia disponibile alla data della comunicazione per la peculiarità della variazione (ad es. nel caso di prospettate variazioni riguardanti l'assetto societario), questa dovrà essere presentata non appena disponibile e comunque non oltre 30 giorni dall'avvenuta variazione.

3. L'omessa o tardiva segnalazione delle sopra citate variazioni comportano la sospensione dall'iscrizione per i soggetti già iscritti e la sospensione del procedimento di iscrizione per quelli che non lo sono ancora.

4. Eventuali operazioni di riorganizzazione aziendale (fusioni, cessioni d'azienda, ecc.) relative al soggetto iscritto al sistema non hanno effetto nei confronti della SUA sino a che il soggetto risultante dall'avvenuta operazione di riorganizzazione aziendale non abbia trasmesso apposita istanza di subentro nell'elenco e non abbia proceduto alle comunicazioni previste dalla disciplina vigente.

5. Di seguito è indicata la documentazione che l'operatore economico, iscritto o con procedimento di iscrizione in corso, deve presentare in caso di variazioni di particolare rilevanza.

a) Per variazioni riguardanti l'assetto societario (fusioni, anche per incorporazione, scissioni totali e parziali, cessioni/conferimenti d'azienda o di rami d'azienda):

- atto modificativo della società;
- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (modello dichiarazione "CCIAA"), aggiornata con la variazione societaria avvenuta.

b) Per variazioni riguardanti i soggetti sottoposti a verifica di cui all'art. 80 comma 3 del Codice Appalti:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, aggiornata con la variazione avvenuta. La dichiarazione dovrà essere presentata anche per l'eventuale nuovo socio di maggioranza se persona giuridica in caso di società con meno di quattro soci;
- dichiarazione sostitutiva attestante il possesso da parte dei nuovi soggetti subentranti dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1, del Codice Appalti.

c) Per variazioni riguardanti il ricorso al concordato preventivo:

- l'originale o copia conforme del decreto del Tribunale di ammissione al concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ovvero il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e l'autorizzazione alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici rilasciata dal Giudice Delegato, sentita l'ANAC ex art. 110 comma 3 e ss. del Codice Appalti, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese del ricorso presentato.

## **Articolo 11**

### **Rinnovo della iscrizione**

1. L'elenco formato sarà sottoposto ad aggiornamento periodico secondo quanto stabilito dal precedente articolo 3.

2. Per ogni triennio successivo a quello di iscrizione, gli iscritti dovranno confermare il possesso dei requisiti mediante autodichiarazione attestante la permanenza di tutti i requisiti indicati in sede di iscrizione.

Detta comunicazione dovrà essere trasmessa via PEC all'indirizzo: [provincia.pistoia@postacert.toscana.it](mailto:provincia.pistoia@postacert.toscana.it), indicando nell'oggetto "Elenco professionisti. Rinnovo iscrizione".

3. Qualora, entro trenta giorni dalla scadenza del triennio di iscrizione, non sia pervenuta tale dichiarazione, l'iscritto verrà cancellato dall'elenco.

## **Articolo 12**

### **Estensione dell'iscrizione**

1. Il Professionista già iscritto può chiedere l'estensione ad altre categorie merceologiche di servizio e ad altri classi di importo.

2. La domanda, corredata dalla documentazione necessaria ad ottenere l'estensione, deve essere presentata tramite comunicazione firmata digitalmente dal soggetto richiedente e trasmessa all'indirizzo PEC: [provincia.pistoia@postacert.toscana.it](mailto:provincia.pistoia@postacert.toscana.it), indicando nell'oggetto "Elenco professionisti . Estensione iscrizione".

### **Articolo 13** **Sospensione dell'iscrizione**

1. La sospensione consiste nella temporanea esclusione dall'elenco di cui al presente Regolamento.
2. La SUA procede alla sospensione quando il soggetto iscritto:
  - 1) abbia assunto una condotta tale da pregiudicare il necessario rapporto fiduciario che deve intercorrere tra committente ed appaltatore (ad esempio ritardi, inadempienze nell'esecuzione della prestazione, etc.);
  - 2) non ottemperi all'obbligo di segnalazione di cui al precedente art. 10.
3. La sospensione viene comunicata via PEC al soggetto interessato ed è corredata dell'indicazione dei motivi che l'hanno causata.
4. Ai soggetti iscritti sottoposti ad un provvedimento di sospensione è preclusa la partecipazione alle procedure indette dalla SUA avvalendosi del presente elenco.
5. Gli effetti della sospensione si protraggono fino alla rimozione dei motivi che l'hanno determinata.
6. Il soggetto, cessate le cause determinanti la sospensione, può richiedere la revoca della stessa presentando apposita domanda corredata dalla comunicazione di sospensione, dai motivi ad essa sottesi e dalla dimostrazione del venir meno delle cause di sospensione.
7. La SUA comunica l'accoglimento o meno della domanda di revoca della sospensione. Nel caso di accoglimento della domanda di revoca, la riammissione decorre dalla data della comunicazione.
8. La SUA si riserva di disporre la sospensione: (i) nel caso in cui uno dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice Appalti dell'operatore economico sia stato condannato con sentenza penale, ancorché non passata in giudicato, per fatti inerenti commesse pubbliche; (ii) ovvero nel caso in cui si venga a conoscenza di comportamenti dell'operatore economico tali da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la SUA. Tali ipotesi rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in quelle di cui al precedente comma 2.1).

### **Articolo 14** **Cancellazione**

1. La cancellazione è la definitiva esclusione del professionista dall'elenco.
2. La SUA dispone la cancellazione nei casi in cui il soggetto iscritto:
  - 1) non sia più in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice Appalti;
  - 2) sia incorso nella seconda sospensione negli ultimi due anni.
3. La SUA si riserva inoltre la facoltà di disporre la cancellazione nell'ipotesi in cui il soggetto iscritto non abbia presentato, a seguito di almeno tre inviti nel biennio, alcuna offerta al committente senza nessuna motivazione.
4. La SUA provvede, altresì, alla cancellazione dei soggetti che ne facciano espressa richiesta.
5. La SUA comunica per iscritto al soggetto interessato il provvedimento di cancellazione, con l'indicazione dei motivi ad esso sottesi.
6. Il soggetto cancellato può presentare una nuova domanda di iscrizione decorso un anno dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione ovvero al venir meno delle cause determinanti la cancellazione.

### **Articolo 15** **Selezione dei soggetti da invitare alle gare**

1. La selezione degli operatori economici da invitare a gare per l'affidamento di prestazioni di servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici, sarà effettuata dalla SUA scegliendo all'interno dell'elenco in base alla categoria di servizi di interesse per la singola procedura e alla relativa classe di importo.

Nel caso in cui il numero degli operatori economici iscritti sia superiore a quello che è necessario invitare, si provvederà a selezionare gli operatori da invitare garantendo la turnazione degli inviti in modo che a tutti sia garantita nel tempo pari possibilità di accesso alle procedure di gara.

La selezione degli operatori economici sarà svolta mediante sorteggio eseguito, utilizzando idoneo sistema di selezione automatico e casuale (si utilizzerà uno dei sistemi disponibili a tal fine in rete), affinché le relative operazioni siano tracciate dal software di gestione e consultabili, per un certo lasso temporale, dal soggetto interessato iscritto in elenco che ne chiedesse l'accesso.



La stazione appaltante renderà tempestivamente noto, con avviso sul profilo di committente, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all'art. 53, comma 2, lett. b), del Codice.

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di individuare gli operatori da invitare, garantendo sempre la turnazione, sulla base delle esperienze pregresse del professionista e del relativo *curriculum vitae* presentato ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente Regolamento.

2. Nell'arco dell'anno solare non potranno essere cumulati dal professionista, incarichi conferiti tramite affidamento diretto per importi complessivi superiori alla soglia stabilita per gli affidamenti diretti.

3. La SUA si riserva la possibilità di richiedere, ai fini della partecipazione ad una singola procedura il possesso di requisiti economico – finanziari e tecnico organizzativi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Regolamento, in base al valore e alla complessità dell'incarico da affidare.

## Articolo 16

### Modalità di affidamento per gli incarichi

L'inclusione del professionista nell'elenco di cui al presente Regolamento è presupposto per la partecipazione alle selezioni per l'affidamento degli incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie di cui all'art. 24 e 157 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il cui compenso presunto sia stimato inferiore ad € 100.000,00.

Gli incarichi verranno affidati nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione tra gli iscritti in Elenco.

La data di espletamento della procedura di affidamento sarà pubblicata di volta in volta all'Albo Pretorio della SUA sul sito internet [www.provincia.pistoia.it](http://www.provincia.pistoia.it) nella sezione "Appalti e Bandi di Gara" nei termini previsti dalla vigente normativa.

**I soggetti iscritti nell'Elenco possono ricevere, di norma, fino ad un massimo di tre inviti nell'anno solare di riferimento.**

A tali criteri è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative ovvero di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che dovranno essere di volta in volta adeguatamente motivate dal RUP, nel rispetto dei canoni di imparzialità e buona amministrazione, nonché nei casi di affidamento diretto di cui al successivo punto A.

La scelta dell'affidatario dell'incarico verrà resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della procedura sul sito internet [www.provincia.pistoia.it](http://www.provincia.pistoia.it) nella sezione "Appalti e Bandi di Gara", ai sensi dell'art. 29 del D Lgs. 50/2016 s.m.i.

#### A. Affidamento diretto dei servizi

Per le ipotesi in cui è consentito procedere con l'affidamento diretto dei servizi il RUP potrà conferire incarichi professionali senza l'esperimento di procedure di selezione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., con l'interpello anche di un solo soggetto inserito nell'elenco del gruppo della prestazione richiesta e nella fascia di importo.

#### B. Affidamento dei servizi di importo stimato superiore agli importi per i quali è consentito l'affidamento diretto ed inferiori ad € 100.000,00

Per i servizi di cui al presente avviso di importo pari o superiore agli importi per i quali è consentito l'affidamento diretto ed inferiore a € 100.000,00, il RUP procederà ad apposita selezione, individuando i soggetti da invitare ad apposita procedura negoziata all'interno della fascia di riferimento, nonché all'interno del gruppo della categoria/prestazione richiesta.

Il numero dei soggetti individuati dal RUP (tramite sorteggio pubblico o motivata scelta discrezionale) ed invitati alla procedura non potrà essere inferiore a cinque se sussistono in tale numero soggetti idonei all'interno dell'elenco.

Per quanto concerne gli incarichi di collaudo sarà applicata la specifica disciplina normativa vigente (presupposti e termini).

Resta ferma la facoltà della SUA, quando si tratti di incarichi che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Elenco, ovvero qualora, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto agli operatori economici/professionisti ivi iscritti, invitare

o interpellare anche soggetti non iscritti purché dimostrino il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Elenco stesso.

L'affidamento del singolo incarico ed il suo oggetto, le modalità di esecuzione, il corrispettivo, i tempi massimi di espletamento, le eventuali penali per il ritardo ed ulteriori aspetti di dettaglio saranno regolati per ogni incarico con apposito disciplinare/lettera invito.

Si precisa che la SUA ritiene errore progettuale anche la mancata valutazione da parte del professionista incaricato di impedimenti alla realizzazione dell'opera derivanti dalla presenza di specifiche norme di tutela, di protezione e di salvaguardia presenti sull'area di sedime dell'intervento e/o sull'immobile.

## **Articolo 17**

### **Rotazione**

1. Per gli affidamenti ovvero per le procedure di selezione di cui al presente Regolamento, in ragione della espressa previsione dell'art. 36, comma 2 D.lgs. 50/2016 s.m.i., la stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, favorendo la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione delle commesse pubbliche tra tutti i soggetti potenzialmente idonei ed evitando il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni soltanto di essi.

2. Nell'ambito del presente Regolamento, il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti opera in riferimento agli "affidamenti precedenti" a quello di cui si tratta, qualora detti "affidamenti precedenti" soddisfino tutti i seguenti presupposti oggettivi:

a) rientrino nell'ambito degli affidamenti aggiudicati dallo stesso Ente aderente alla SUA, ovvero dai Servizi Provinciali.

Per le procedure di competenza del singolo Ente aderente alla SUA, o del singolo Servizio provinciale, l'attingimento all'elenco dei professionisti sarà gestito in via autonoma ed il principio di rotazione sarà applicato in modo indipendente rispetto alle procedure attivate dalla Provincia e/o dagli altri Enti aderenti.

Non si ricorrerà all'esclusione dal sorteggio dell'aggiudicatario e degli invitati alla precedente procedura intervenuta nella stessa categoria merceologica, nel caso in cui la successiva procedura sia indetta da soggetto diverso rispetto al precedente.

b) rientrino nella stessa categoria di prestazioni professionali, secondo gli importi previsti dalla normativa vigente;

c) si tratti dell'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratta, rispetto agli invitati non aggiudicatari.

Resta inteso che un soggetto potrà essere affidatario di un nuovo incarico, da parte della medesima stazione appaltante, nella stessa categoria di prestazioni solamente se sono trascorsi almeno 12 mesi dall'affidamento di un precedente incarico in analoga categoria ed il numero degli iscritti al gruppo di prestazioni sia sufficiente a realizzare la turnazione. Il termine di 12 mesi decorre dalla data di approvazione dell'affidamento dell'incarico.

**LA ROTAZIONE DEGLI INVITI E DEGLI AFFIDAMENTI COSÌ COME SOPRA RAPPRESENTATA, VERRÀ APPLICATA DISTINTAMENTE PER OGNI SINGOLO ENTE ADERENTE ALLA SUA E/O SERVIZIO DELL'ENTE PROVINCIA DI PISTOIA.**

## **Articolo 18**

### **Disciplinare d'incarico**

Per lo svolgimento degli incarichi oggetto del presente regolamento si procederà alla sottoscrizione di un disciplinare d'incarico, che dovrà prevedere le seguenti condizioni minime di contratto:

- specificazione di dettaglio dell'oggetto della prestazione;
- corrispettivo computato sulla base delle vigenti tariffe professionali e successiva offerta del professionista;
- previsione delle garanzie assicurative ai sensi dell'art 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- previsione di idonee penali in rapporto alla natura ed alla entità dell'incarico per inadempimenti e/o ritardi;
- previsione di clausole risolutive espresse a tutela della Stazione Appaltante, collegate a gravi inadempimenti o ritardi del professionista;
- eventuale divieto di subappalto;
- obbligo del rispetto di norme, regolamenti e contratti collettivi nazionali e locali, ove applicabili;
- clausole riferite alla specificità della prestazione;
- clausole di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.

**Articolo 19**  
**Obbligo di riservatezza**

L'operatore economico con la presentazione dell'istanza di iscrizione all'elenco si impegna a non divulgare ed a mantenere strettamente riservate le informazioni confidenziali di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del rapporto con la SUA, salvo che per le finalità connesse alla procedure di cui al presente Regolamento.

**Articolo 20**  
**Protezione dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si informa che:

- a) il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale;
- b) il trattamento sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
- c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato;
- d) il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco e l'eventuale affidamento dell'incarico professionale;
- e) all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- f) il Responsabile del Procedimento per il trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio SUA.

**Articolo 21**  
**Altre informazioni**

1. I soggetti iscritti nell'elenco non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti della SUA né nei confronti degli altri Enti aderenti qualora non venga dato corso a gare inerenti la propria categoria d'iscrizione ovvero non vengano comunque mai sorteggiati o invitati alla presentazione di offerte.

2. Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni di carattere amministrativo potranno essere formulate tramite PEC all'indirizzo: [provincia.pistoia@postacert.toscana.it](mailto:provincia.pistoia@postacert.toscana.it) indicando nell'oggetto "Elenco professionisti. Chiarimenti e/o informazioni".

**Articolo 22**  
**Foro competente**

Per ogni questione o controversia nascente in ordine alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Pistoia.

**Articolo 23**  
**Allegati**

I documenti richiamati nel presente Regolamento, seppur non materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale dello stesso e sono disponibili per il download sul sito del Committente [www.provincis.pistoia.it](http://www.provincis.pistoia.it) sezione "Appalti e Bandi di gara".

E' allegato al presente Regolamento il seguente modello:

1) *Modello istanza di iscrizione.*

**Articolo 24**  
**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore successivamente alla sua pubblicazione, che segue all'avvenuta esecutività della Deliberazione di adozione.

*Allegati:*

*Allegato – Schede di sintesi attività professionale*